

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

Padova, 10 gennaio 2022

Circolare n° 01/2022

**Alla Spett.le Clientela**

**Oggetto:** “Legge di Bilancio 2022” e altre novità.

**Gentili Clienti**, riepiloghiamo di seguito in ordine di importanza le principali novità in materia di lavoro introdotte dalla “**Legge di Bilancio 2022**” (Legge n. 234/2021) e dai **D.L. n. 221 e 229 del 2021**.

**N.B.:** *parte delle norme in esso contenute attendono circolari applicative utili a renderle operative.*

<b>RIFORMA IRPEF DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022</b>
---

La Legge di Bilancio 2022 introduce modifiche rilevanti al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche. Di seguito riepiloghiamo le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche che trovano applicazione dal periodo d’imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio 2022. La piena attuazione della riforma richiede un intervento di prassi amministrativa da parte dell’Agenzia delle Entrate volto a fornire i necessari chiarimenti in materia.

**Nuove aliquote e scaglioni di reddito**

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%

**Nuove detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati**

Reddito complessivo	Detrazione spettante
RC ≤ 15.000	euro 1.880*
15.000 < RC ≤ 28.000	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)**}{13.000}$
28.000 < RC ≤ 50.000	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)**}{22.000}$

**N.B.:** viene ampliata da euro 8.000 a euro 15.000 la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di euro 1.880, fermo restando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a euro 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato

**Detrazioni per figli a carico**

Il D.Lgs n. 230/2021 dispone l’istituzione, a decorrere **dal mese di marzo 2022**, dell’Assegno Unico e universale per i figli a carico che va a sostituirsi alle detrazioni d’imposta per figli a carico minori di 21 anni. Per i mesi di gennaio e febbraio 2022, le detrazioni per figli a carico continueranno ad essere riconosciute, in presenza dei requisiti previsti, secondo le regole previgenti.

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

**ECCEZIONE >>> Dal mese di marzo 2022 le detrazioni per figli a carico troveranno applicazione con riferimento esclusivamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni.**

Si ricorda che si considerano a carico i figli che percepiscono redditi non superiori a 2.840,51 euro all'anno, somma che sale a 4.000 euro fino a 24 anni.

## **Detrazioni per coniuge e altri familiari a carico**

Non sono state apportate modifiche a tali tipologie di detrazioni.

## **Trattamento Integrativo del Reddito (T.I.R.) – Ex “Bonus Renzi”**

La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sul T.I.R. con le seguenti modifiche:

1. Se il **reddito complessivo non è superiore a euro 15.000** (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) spettano **1.200 euro** da rapportare alla durata del rapporto di lavoro a condizione che l'imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
2. Se il **reddito complessivo è compreso tra euro 15.001 e 28.000** spettano **1.200 euro** da rapportare alla durata del rapporto di lavoro a condizione che la somma delle seguenti detrazioni 1) *detrazioni per carichi di famiglia*, 2) *detrazioni da lavoro dipendente e assimilato*, 3) *detrazioni per oneri (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 – detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche – detrazione su spese mediche – detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021)*, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda (il trattamento è pari all'incapienza generatasi nel limite annuo di euro 1.200);
3. Viene **eliminata l'ulteriore detrazione**.

*È del tutto evidente che il sostituto d'imposta non è a conoscenza del dato relativo alle detrazioni spettanti al singolo lavoratore, pertanto il lavoratore con reddito compreso tra euro 15.001 e 28.000 dovrà richiedere il T.I.R. con la dichiarazione dei redditi salvo che non dichiarare al datore di lavoro in sede di conguaglio di fine anno l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti.*

**N.B.:** complessivamente la riforma dell'IRPEF sul reddito dei lavoratori dipendenti rivede a rialzo il netto finale degli stessi che comunque dev'essere valutato tenendo conto delle peculiarità di ogni singolo caso e dell'erogazione dell'Assegno Unico direttamente dall'INPS tramite bonifico (da marzo 2022 le detrazioni per figli minori di 21 anni e gli assegni familiari non passeranno più per la busta paga).

## **RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEI LAVORATORI**

### **Riduzione aliquota INPS a carico del lavoratore/lavoratrice**

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, **i lavoratori dipendenti con un retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro** (la retribuzione imponibile anzidetta è parametrata su base mensile per 13 mensilità >>> si attendono sulla questione ulteriori chiarimenti, in particolare come procedere in caso di 14 mensilità) beneficeranno di una **riduzione dell'aliquota**

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

**contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.** In considerazione dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## **Esonero contributivo lavoratrici madri**

In via sperimentale, per l'anno **2022**, viene riconosciuto un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti** del settore privato. L'esonero contributivo spettante è previsto nella **misura del 50% dei contributi** previdenziali a carico della lavoratrice madre **dalla data del rientro nel posto di lavoro** dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità per un **periodo massimo di un anno** a partire dalla predetta data di rientro. La disposizione fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## **RIFORMA INTEGRAZIONI SALARIALI**

Legge di Bilancio 2022 non ha prorogato le c.d. "integrazioni salariali covid" pertanto, salvo futuri decreti (sulla questione sono in atto concertazioni con le parti sociali), nel 2022 si tornerà alla "normalità" e non varranno più le procedure semplificate e generalizzate previste nel periodo emergenziale per l'accesso agli ammortizzatori sociali (CIGO, FIS, CIGD, FSBA).

Di seguito riepiloghiamo le più importanti novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2022 in materia di integrazioni salariali:

- la **platea di fruitori** degli ammortizzatori sociali viene **allargata a tutte le tipologie di apprendistato** (prima era previsto solo per il professionalizzante) e ai **lavoratori a domicilio**;
- il **requisito minimo di anzianità** viene abbassato a **30 giorni** (prima era di 90 gg);
- previsione di un **unico massimale** di trattamento d'integrazione pari a **1.199,72 euro**;
- l'inclusione nel **computo dei dipendenti**, ai fini della determinazione delle **soglie dimensionali** per il riconoscimento delle diverse tipologie di trattamento di integrazione salariale, dei **dirigenti**, dei **lavoratori a domicilio** e degli **apprendisti**;
- nel caso di **pagamento diretto** al dipendente da parte dell'INPS il datore di lavoro è obbligato a trasmettere all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale **entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale** o, se posteriore, **entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione**;
- viene rivista la **compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con attività lavorativa**, in particolare viene **eliminato il divieto assoluto di lavoro durante la percezione della cassa integrazione** (*il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate - qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro*);
- viene introdotto l'**obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione**, anche mediante fondi interprofessionali, e la mancata partecipazione senza giustificato motivo comporterà l'irrogazione di **sanzioni** che saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro;
- viene prevista una **riduzione del contributo addizionale** per le imprese che richiedano le integrazioni salariali a partire dal 1° gennaio 2025 e che non vi abbiano fatto ricorso per almeno 2 anni;
- i **Fondi di solidarietà** verranno **estesi a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO che occupino almeno 1 dipendente**;
- la **CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria)** viene **estesa a tutte le aziende** che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente **più di 15 dipendenti e che non siano coperte dai Fondi di solidarietà** indipendentemente dal settore di appartenenza (FIS compreso);

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

- viene prevista l'**estensione della causale di intervento CIGS della riorganizzazione aziendale** alle situazioni in cui le imprese presentano **programmi finalizzati a realizzare processi di transizione** individuati e regolati con apposito decreto del Ministero del Lavoro per perseguire il fine del **recupero occupazionale** anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze e con la possibilità di utilizzo di un **ulteriore periodo di CIGS di 12 mesi finalizzati al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero** (\* vedi esonero contributivo per assunzioni di questi lavoratori);
- per il biennio **2022-2023** viene previsto a favore dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione **CIGS** che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale un trattamento straordinario di integrazione salariale per un **massimo di 52 settimane** fruibili fino al 31 dicembre 2023 per fronteggiare i **processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà**.

## INCENTIVI ASSUNZIONI

### Esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori da aziende in crisi

Tale nuovo incentivo è previsto per l'**assunzione con contratto a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2022 di lavoratori subordinati**, indipendentemente dall'età anagrafica, **provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero del Lavoro**. L'esonero contributivo spettante è previsto nella misura del **100% della contribuzione a carico del datore di lavoro** per un periodo **massimo di 36 mesi** (48 mesi laddove l'assunzione avvenga in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) nel limite **massimo di 6.000 euro annui**. L'incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse attualmente stanziare.

### Incentivo per l'assunzione di beneficiari di CIGS per processi di transizione per recupero occupazionale \*

I datori di lavoro privati che dovessero assumere con **contratto a tempo indeterminato** i lavoratori **beneficiari di tale trattamento CIGS** potranno beneficiare **per ogni mensilità** di retribuzione corrisposta al lavoratore di un **incentivo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS** autorizzato ai sensi dell'art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un **periodo massimo di 12 mesi**.

Inoltre, ai fini della loro **qualificazione o riqualificazione professionale**, sarà possibile assumere in **apprendistato professionalizzante senza limiti di età gli stessi lavoratori** con godimento degli sgravi contributivi previsti per tale tipologia contrattuale.

### Incentivi apprendistato duale

i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (**apprendistato duale**) **stipulati** nel corso dell'**anno 2022** da parte di **aziende che impiegano fino a 9 addetti** godranno di uno **sgravio contributivo del 100%** per i periodi contributivi maturati nei **primi tre anni di contratto**. Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

### Incentivo per assunzione percettori di Reddito di Cittadinanza

I datori di lavoro privati che assumono a tempo **indeterminato**, pieno o parziale, o **determinato** o anche mediante contratto di **apprendistato**, i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto all'**esonero dal versamento dei contributi** previdenziali e assistenziali **a loro carico e a carico del lavoratore nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all'atto dell'assunzione**.

**CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO**

Il **congedo di paternità** viene reso strutturale con durata pari, per i figli nati/adottati/affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

- un **congedo obbligatorio della durata di 10 giorni**, da godere anche non continuativamente;
- un **congedo facoltativo della durata di 1 giorno**, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Entrambi sono **utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita**, dall'ingresso in famiglia o dall'entrata in Italia del minore. Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione.

**CONGEDI COVID PER FIGLI**

Con il D.L n. 221/2021 è stata **prorogata al 31 marzo 2022** la possibilità per i lavoratori dipendenti **genitori di figli conviventi minori di anni 16 o con disabilità grave di astenersi dal lavoro** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata di:

- *Sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;*
- *Malattia del figlio per infezione da Covid-19;*
- *Quarantena del figlio disposta con provvedimento della ASL competente a seguito di contatto.*

Per i periodi di astensione dal lavoro si avrà diritto:

- **GENITORI DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI O DISABILI GRAVI** > indennità INPS pari al 50% della retribuzione spettante con diritto alla contribuzione figurativa;
- **GENITORI DI FIGLI TRA 14 ANNI E 16 ANNI** > astensione dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

**INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (NASPI E DIS-COLL)**

**NASPI** (*disoccupazione per lavoratori subordinati*)

Vengono apportate le seguenti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- **eliminazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo** nei 12 mesi che precedono la richiesta dell'indennità;
- la **riduzione dell'importo** viene stabilito nel **3% a partire dal 6° mese di fruizione** (prima era dal 4° mese) **o dall'8° mese di fruizione per i soggetti che abbiano compiuto 55 anni;**
- estensione dell'indennità agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

**DIS-COLL** (*disoccupazione per co.co.co.*)

Vengono apportate le seguenti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- la **riduzione dell'importo** viene stabilito nel **3% a partire dal 6° mese di fruizione** (prima era dal 4° mese);
- è **corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione versata** (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata);
- la **durata massima** non può in ogni caso superare **12 mesi** (anziché 6 mesi);
- per i periodi di fruizione sono riconosciuti i **contributi figurativi**.

**NOVITA' PENSIONISTICHE**

**QUOTA 102**

In via sperimentale per il triennio 2019-2021 il legislatore aveva introdotto la cosiddetta "Quota 100", ovvero la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. La Legge di bilancio 2022 prevede che i suddetti requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano determinati in **64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2022** (c.d. Quota 102). Analogamente a quanto previsto per la Quota 100, anche il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato successivamente alla predetta data. Più in generale, Quota 102 mantiene le stesse peculiarità già previste per Quota 100 (es.: incompatibilità con attività lavorativa, ecc.).

**OPZIONE DONNA**

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna. In considerazione di ciò, per accedere alla pensione anticipata esercitando l'opzione donna le lavoratrici devono aver **maturato entro il 31 dicembre 2021 un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome)**. È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

**APE SOCIALE**

Viene **prorogata fino al 31 dicembre 2022** la possibilità di usufruire del cosiddetto APE Sociale. L'APE sociale consiste in una indennità erogata dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all'ottenimento della pensione anticipata. Per accedere all'Ape sociale è necessario appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. **Disoccupati** che hanno terminato di percepire l'indennità di disoccupazione (NASPI);
2. **Caregivers**, ovvero lavoratori che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono familiari conviventi affetti da handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992;
3. **Invalidi civili**, dipendenti o autonomi, con grado di invalidità pari o superiore al 74%;
4. **Lavoratori dipendenti**, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, **addetti ai lavori gravosi** per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, alternativamente, per 7 anni negli ultimi 10 (*N.B.: sono state introdotte nuove categorie di lavori considerati gravosi*). Per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito di anzianità contributiva viene ridotto ad almeno 32 anni.

Per accedere all'Ape sociale è necessario possedere almeno **63 anni di età anagrafica ed un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose)**. Le lavoratrici madri hanno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due.

**TIROCINI**

Entro 6 mesi il Governo e le Regioni dovranno rivedere congiuntamente la normativa sui tirocini extracurricolari (sono esclusi i tirocini curriculari stipulabili con le Istituzioni formative) sulla base delle seguenti linee guida:

- revisione della disciplina secondo criteri che ne **circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale**;
- individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;
- definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

*Società tra Professionisti*

- definizione di forme e modalità di contingentamento per **vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti** al termine del periodo di tirocinio;
- previsione di azioni e interventi volti a prevenire e **contrastare un uso distorto dell'istituto**, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

## LIMITE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI

A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene stabilizzato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili mediante Mod. F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. La Legge di Bilancio 2022, dunque, porta a regime questa stessa misura stabilizzandola.

## CESSAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL TERRITORIO NAZIONALE

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo sono stati introdotti alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti, di numero superiore a 50, connessi alla chiusura di attività produttive nel territorio nazionale (delocalizzazione all'estero). In particolare, le imprese interessate sono tenute a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura: alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU); nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; alle regioni interessate; al Ministero del lavoro; al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS.

## CONTRATTI STRETTI CON SOGGETTI POSITIVI AL COVID-19

Con il D.L n. 229/2021 sono state differenziate le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose "booster".

### Quarantena e sue modalità alternative in caso di contatti stretti con soggetti positivi

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

1. **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2. **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, **se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5 giorni**, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3. **Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Quanto ai **soggetti contagiati** che abbiano precedentemente ricevuto la **dose booster**, o che abbiano **completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni**, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti  
**I Professionisti dello Studio Bertagnin**